



DOCUMENTO
SULLE ANTICIPAZIONI

Piano Individuale Pensionistico Vittoria

Per costruire oggi le certezze del tuo domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Art.13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, N.252

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n° 5081



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento del Piano Individuale Pensionistico Vittoria, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata come di seguito esposto.

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

In qualsiasi momento l'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Si tratta delle terapie e degli interventi che siano gravi e straordinari sia dal punto di vista medico che economico.

Le terapie o interventi devono essere documentati con le fatture attestanti le spese sostenute.

Le strutture sanitarie pubbliche (ASL o medico curante convenzionato) devono riconoscere con apposita dichiarazione da trasmettere alla Compagnia la necessità della terapia o dell'intervento, anche nel caso in cui l'intervento sia sostenuto privatamente.

Acquisto della prima casa per sé o per i figli

Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, purchè non siano trascorsi più di **18 mesi** dalla data d'acquisto.

L'acquisto deve essere documentato con copia originale del contratto preliminare di acquisto o dell'atto di acquisto.

Nel caso di acquisto di prima abitazione per i figli, si deve inoltre fornire il certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione

Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione per un importo non superiore al 75 per cento, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

I lavori devono essere documentati con gli originali delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono così definiti (lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380):

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare

e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Ulteriori esigenze

Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze, senza necessità di presentare alcuna documentazione giustificativa.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTICIPAZIONE (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)

In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione del Decreto Legge 189/2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ha disposto, all'art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, alle richieste di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati nell'elenco consultabile sul sito istituzionale www.vittoriaassicurazioni.com, si applica in via transitoria quanto previsto dal d.lgs 252/2005 per la causale delle spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare.

Gli iscritti residenti nelle zone colpite dai predetti eventi sismici potranno usufruire di questa agevolazione fino al 24 agosto 2019.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA - DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI